EPICA
Esperienze Professionali Integrate
Commercialisti e Avvocati

IL REGIME FORFETTARIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160), **a partire dal 1°gennaio 2020** sono state apportate delle modifiche al regime forfetario relative **ai requisiti di accesso e permanenza** (nonché alle cause ostative), **alla riduzione dei termini di accertamento in caso di adesione volontaria alla fatturazione elettronica ed alla possibilità di considerare il reddito prodotto per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo** (anche non fiscali).

I REQUISITI ALL'ACCESSO

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) possono accedere al regime agevolato i soggetti che esercitano attività di impresa arti e professioni in forma individuale che nell'anno precedente hanno:

a. **conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro;**
b. **sostenuto spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20 mila euro.**

CAUSE OSTATIVE

L'articolo 1 comma 57 della L. 190/2014 prevede una serie di cause in presenza delle quali viene negato l'accesso al regime forfettario.

Secondo queste previsioni non possono quindi applicare il regime agevolato

a. i soggetti esercenti attività di impresa arti e professioni che godono di regime agevolati ai fini IVA o di determinazione forfettaria del reddito;
b. i soggetti non residenti (ad esclusione di quelli residenti in UE ma che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito);
c. i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di vendita di immobili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
d. i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero che detengono partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata ovvero in associazioni in partecipazione in società che svolgono una attività riconducibile direttamente o indirettamente a quella svolta dall'esercente attività di impresa, arte o professione;
e. i soggetti che svolgono la loro attività prevalentemente verso propri datori di lavoro ovvero verso soggetti che sono stati loro datori di lavoro nei due periodi di imposta antecedenti all'applicazione del regime ovvero verso soggetti a questi ultimi direttamente o indirettamente riconducibili. Tale causa ostativa non si applica a coloro i quali intraprendono una nuova attività a seguito dello svolgimento del tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

La legge di Bilancio 2020 ha infine aggiunto una ulteriore causa ostativa all'applicazione del regime aggiungendo la lettera d-ter al comma 57 dell'articolo 1 della L. 190/2014.

Con tale novità viene infatti **precluso l'accesso al regime ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR per un importo superiore a euro 30.000**.

Tale soglia non dovrà, tuttavia, essere verificata nei casi in cui il rapporto di lavoro risulti cessato (art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014).

CAUSE OSTATIVE – GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL'AE

In tema di cause ostative gli ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate fanno riferimento alla **circolare n. 9/E del 10 aprile 2019** con la quale sono stati chiariti alcuni spetti fondamentali relativi alle cause ostative relative alle partecipazioni societarie e all'attività prestata verso ex datori di lavoro.

Le partecipazioni societarie

Quanto alle partecipazioni in società l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per controllo diretto o indiretto sarà necessario rifarsi alle previsioni di cui all'articolo 2359 del codice civile il quale individua come avente controllo diretto il soggetto che:

a. detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
b. detiene una partecipazione tale da poter influire in maniera determinante sulle decisioni dell'assemblea;
c. influenza le decisioni dell'assemblea in maniera determinante in ragione di particolari accordi.

Il controllo indiretto verrà invece a configurarsi ogni qualvolta si verificheranno le condizioni di cui ai precedenti punti a e b tenendo conto anche dei voti spettanti a società controllate dal soggetto che intende applicare il regime agevolato ovvero da società fiduciarie ovvero da parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

Quanto invece all'attività svolta dalla società partecipata e dall'esercente attività di impresa arte e professione questa dovrà guardare all'attività realmente svolta a prescindere dal codice ATECO 2007 utilizzato, per valutarne la correlazione.

L'attività svolte in favore dell'attuale o precedente datore di lavoro

Con riferimento all'attività svolta verso i datori di lavoro è previsto che per essere considerata prevalente questa debba costituire il 50% del fatturato complessivo del soggetto che applica il regime agevolato. Quanto ai soggetti direttamente o indirettamente riconducili al datore o ex datore di lavoro sarà necessario rifarsi ai contenuti di cui all'articolo 2359 del codice civile come sopra individuati.

Si precisa che per le cause ostative relative alla partecipazione in società a responsabilità limitata e all'attività svolta verso l'attuale o precedente datore di lavoro **queste dovranno essere verificate nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente. Qualora si verificassero il contribuente uscirà dal regime agevolato a partire dal periodo di imposta successivo.**

LE CONDIZIONI INVARIATE RISPETTO ALLA PREVIGENTE NORMATIVA

Rispetto alle novità, in vigore dal 1° gennaio 2020 e sopra riepilogate, non hanno invece subito variazioni:

- l'aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;
- l'aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;
- la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;
- i coefficienti di redditività da applicare all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell'anno (di cui si riporta in calce la tabella).

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO

Non è inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti "ordinari" che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

L'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Chi applica il regime forfettario può inoltre godere di una particolare agevolazione contributiva (con opzione espressa) per quanto concerne i contributi dovuti alla gestione INPS di artigiani o commercianti. **Tale agevolazione consiste nella riduzione del 35% sia della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali**, quella dovuta sul minimale, sia della contribuzione dovuta sul reddito eventualmente eccedente il minimale.

LA FUORIUSCITA DAL REGIME

La perdita dei requisiti ovvero il sopravvenire di una delle cause ostative, ad esempio nel 2020, determinerà l'uscita dal regime. La fuoriuscita non avrà ripercussioni particolari se non quella di dover obbligatoriamente applicare il regime ordinario dall'annualità successiva.

FRUIBILITÀ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI

A seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio **2020 è stato sostituito art. 1 co. 75 della L. 190/2014, il quale attualmente prevede che nei casi in cui le vigenti disposizioni**, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non tributaria), **facciano riferimento al possesso di determinati requisiti reddituali, si dovrà – a tal fine – tener conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.**

La legge di bilancio 2020 ha, quindi, previsto l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario nel computo dei redditi necessari ai fini della spettanza di agevolazioni di qualsiasi tipo.

LE SEMPLIFICAZIONI

L'applicazione del regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l'esclusione dall'obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, per incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfetario, la legge di bilancio 2020 ha modificato art. 1 co. 58 della L. 190/2014, il quale attualmente prevede che **nei casi in cui il contribuente in regime agevolato abbia un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche sarà possibile applicare la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento ex art. 43 co. 1 del DPR 600/73** (passando, quindi, dai cinque ai quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione).

Per quanto riguarda invece l'applicazione delle ritenute si ricorda che il cd. "Decreto crescita" ha previsto, con una modifica al comma 69 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, **che i datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario con decorrenza 1° gennaio 2019 devono operare e versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti.**

30 aprile 2020

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine

EPICA
Esperienze Professionali Integrate
Commercialisti e Avvocati

TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ REGIME FORFETTARIO

Gruppo di attività	Soglia unica dei compensi e ricavi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		40%
Commercio ambulante di altri prodotti		54%
Costruzioni e attività immobiliari		86%
Intermediari del commercio		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi		78%
Altre attività economiche		67%